

L.R. 18/2015, art. 14, c. 12

B.U.R. 27/9/2017, n. 39

L.R. 34/2015, art. 7, c. 54

L.R. 25/2016, art. 10, c. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 settembre 2017, n. 0204/Pres.

Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri dei Comuni ¹ derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015.²

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 9/3/2018, n. 054/Pres. (B.U.R. 21/3/2018, n. 12).

L.R. 28/2018, art. 99, c. 25 (B.U.R. 4/1/2019, S.O. n. 1).

DPRReg. 24/5/2019, n. 089/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

L.R. 16/2021, art. 9, c. 19 (B.U.R. 5/11/2021, S.O. n. 35).

L.R. 13/2022, art. 9, c. 54 (B.U.R. 8/8/2022, S.O. n. 25).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità per l'accesso al Fondo
Art. 3	Spese ammissibili
Art. 4	Modalità e termini di presentazione della domanda
Art. 5	Modalità e limiti di assegnazione del fondo
Art. 6	Concessione ed erogazione
Art. 7	Rendicontazione
Art. 8	Divieto di cumulo
Art. 9	Rinvio
Art. 10	Entrata in vigore

¹ Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPRReg. 24/5/2019, n. 089/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

² Titolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 9/3/2018, n. 054/Pres. (B.U.R. 21/3/2018, n. 12).

Art. 1
(Finalità)^{3 4}

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) definisce le modalità e i termini di presentazione della domanda, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del fondo per il concorso agli oneri dei Comuni, di cui all'articolo 2, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, di seguito Fondo.

Art. 2
(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità per l'accesso al Fondo)^{5 6 7}

1. Possono accedere al Fondo i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

2. Per accedere al Fondo i soggetti di cui al comma 1 devono aver subito accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse nel bilancio regionale o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, in conseguenza dei quali sono necessari interventi non finanziabili con le normali risorse di bilancio.

Art. 3
(Spese ammissibili)

1. Sono considerate ammissibili le spese ⁸strettamente connesse con il verificarsi degli accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui all'articolo 2, comma 2⁹.

Art. 4
(Modalità e termini di presentazione della domanda)^{10 11}

³ Parole soppresse da art. 3, c. 1, DPRReg. 9/3/2018, n. 054/Pres. (B.U.R. 21/3/2018, n. 12).

⁴ Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 24/5/2019, n. 089/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

⁵ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPRReg. 9/3/2018, n. 054/Pres. (B.U.R. 21/3/2018, n. 12).

⁶ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPRReg. 9/3/2018, n. 054/Pres. (B.U.R. 21/3/2018, n. 12).

⁷ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 24/5/2019, n. 089/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

⁸ Parole soppresse da art. 5, c. 1, DPRReg. 9/3/2018, n. 054/Pres. (B.U.R. 21/3/2018, n. 12).

⁹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 24/5/2019, n. 089/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

¹⁰ Parole soppresse da art. 6, c. 1, DPRReg. 9/3/2018, n. 054/Pres. (B.U.R. 21/3/2018, n. 12).

¹¹ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 24/5/2019, n. 089/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

1. La domanda per accedere al Fondo è presentata con modalità telematiche, tramite posta elettronica certificata, dal 1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno, dal rappresentante legale del Comune alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

2. La domanda contiene, in particolare:

- a) la data del verificarsi dell'evento di natura straordinaria o imprevedibile;
- b) una relazione dell'ente locale attestante la natura degli accadimenti, gli interventi necessari conseguenti e i relativi oneri, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
- c) la dichiarazione che gli oneri, di cui alla lettera b), derivanti dagli accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, non sono finanziabili con le normali risorse di bilancio.

Art. 5

(Modalità e limiti di assegnazione del Fondo)

1. Le risorse del Fondo sono assegnate a ciascun beneficiario con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo l'ordine cronologico di invio delle domande alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali¹².

2. L'assegnazione avviene con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'invio¹³ della domanda, previa verifica da parte dell'ufficio competente in materia di autonomie locali della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. L'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è determinata sulla base della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 3, nel limite massimo di:

- a) 50.000 euro per i Comuni fino a 1.000 abitanti;
- b) 100.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.^{14 15}

Art. 6

(Concessione ed erogazione)

1. Le risorse assegnate sono concesse ed erogate in unica soluzione con decreto del Direttore del Servizio della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro quindici giorni dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2.

¹² Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 24/5/2019, n. 089/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

¹³ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 24/5/2019, n. 089/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

¹⁴ Parole soppresse da art. 7, c. 1, DPRReg. 9/3/2018, n. 054/Pres. (B.U.R. 21/3/2018, n. 12).

¹⁵ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 24/5/2019, n. 089/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

Art. 7
(Rendicontazione)^{16 17}

1. I beneficiari rendicontano le risorse ricevute entro un anno dall'erogazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).¹⁸

Art. 8
(Divieto di cumulo)

1. Le risorse concesse dal presente Regolamento, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per i medesimi accadimenti ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 9
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

¹⁶ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, c. 25, L.R. 28/2018, i termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2017 e dell'anno 2018 sono fissati al 31 dicembre 2019. La rendicontazione delle risorse assegnate dal 2019 è effettuata entro un anno dall'erogazione delle risorse medesime.

¹⁷ Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPR. 24/5/2019, n. 089/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

¹⁸ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, c. 19, L.R. 16/2021 (B.U.R. 5/11/2021, S.O. n. 35), i termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2020 sono fissati al 30 giugno 2022 e sono prorogabili, per un periodo massimo di nove mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune.